

STATUTO
della Associazione «SOLELUNA - APS»
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - L'Associazione denominata «SOLELUNA - APS» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche.

Essa ha sede a Montespertoli (FI), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente ed è retta dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme di legge.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

SCOPI

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro ed è stata costituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS).

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Handwritten signature

Handwritten initials

Più in particolare l'Associazione si occupa di formazione extra-scolastica, e promuove, senza scopo di lucro, lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, culturale ed ambientale, nonché della cultura del benessere, della formazione ed istruzione della collettività, il tutto con particolare attenzione ai giovani.

A tal fine, l'Associazione si propone di aggregare persone motivate dagli stessi obiettivi ed interessi per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) ricercare senza pregiudizi le potenzialità dell'uomo, attraverso metodi nuovi ed antichi, che ci coinvolgono a livello di pensiero umano, a livello corporeo e creativo e sviluppino il nostro contatto con l'ambiente circostante per favorire una conoscenza profonda di noi stessi e di ciò che ci circonda;
- b) promuovere i valori umani universali, impegnandosi per lo sviluppo di ogni persona in armonia con le sue qualità e capacità, favorendo una visione olistica per il benessere della salute mentale e psicofisica, con lo scopo di migliorare la qualità della vita;
- c) sviluppare la consapevolezza di noi stessi a livello profondo personale e attraverso le relazioni con il mondo che ci circonda, favorendo pratiche meditative, di riflessione e di rilassamento per superare situazioni di stress mentale e psicofisico e per creare un'attitudine attiva e intelligente verso la propria salute;
- d) approfondire la conoscenza della cosmologia e dell'astrologia viste come strumenti di analisi e conoscenza umanistico-scientifica per meglio capire la nostra natura umana (microcosmo) collocata in un contesto universale (macrocosmo);

e) organizzare corsi, seminari, rappresentazioni artistiche, esposizioni e incontri, anche per non soci, finalizzati ad ampliare la conoscenza umana, a promuovere metodi che servono ad aiutare l'uomo nella sua ricerca personale, a sviluppare la potenzialità creativa delle persone e a promuovere l'interazione armoniosa fra l'uomo e la natura;

f) promuovere e favorire ogni attività diretta a studiare, incrementare, estendere e migliorare la conoscenza e la diffusione di medicine naturali e di metodi olistici curativi delle persone, come forma di assistenza socio-sanitaria naturale e complementare all'assistenza pubblica per il benessere psicofisico in generale, anche tramite la promozione di studi specifici, incontri, convegni, seminari e corsi per promuovere la diffusione. Il tutto previo l'ottenimento delle eventuali licenze e autorizzazioni che si rendessero di volta in volta necessarie;

g) acquisire la titolarità e/o disponibilità di beni immobili e di terreni, in Italia e all'estero, su cui effettuare, tramite il coinvolgimento diretto dei soci e/o di terze persone, interventi di carattere anche paesaggistico e/o strutturale - previo l'ottenimento di tutte le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni che si rendessero di volta in volta necessarie - finalizzati ad adattare tali realtà alle esigenze di crescita personale e spirituale dei membri dell'Associazione e di creare uno spazio vivente e stimolante che comunichi con la Natura e con chi la abita in modo armonioso e rispettoso;- h) promuovere l'organizzazione di viaggi di studio e di istruzione, riservati ai soci, finalizzati alla ricerca ed alla comprensione delle usanze e delle pratiche filosofiche e spirituali, nei luoghi di origine delle medesime, ed alla partecipazione ad eventi legati alle suddette discipline, al fine di favorire la diffusione tra i soci;

i) organizzare conferenze, congressi, dibattiti, dimostrazioni scientifiche, seminari, corsi di istruzione anche mediante l'acquisizione e/o la dotazione di testi, supporti audiovisivi, ivi inclusa l'utilizzazione dei canali internet, attinenti ai seguenti argomenti: filosofie e credenze religiose, disciplina yoga, meditazione, cosmologia, astrologia, medicine naturali, erboristeria, arte, agricoltura, interventi ambientali e qualunque altro argomento proposto dai soci stessi;- j) promuovere la divulgazione degli argomenti di cui ai punti che precedono attraverso la pubblicazione di articoli, riviste e libri, da diffondere anche via internet.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo con l'eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Tutte le suddette attività e le prestazioni ad esse connesse sono svolte a favore dei soli soci, se non diversamente previsto.

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione si potrà dotare di appositi locali, effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra; svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate; compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, anche a livello comunitario.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Art. 3 - Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.
I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. soci fondatori;
- b. soci benemeriti;
- c. soci ordinari.

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi istituzionali della stessa e che facciano domanda scritta.

Sono soci benemeriti persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo, oltre alla quota associativa, ulteriori contribuzioni in denaro e/o in natura.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o persona all'uopo delegata e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 c.3 del Codice del terzo Settore.

L'ammissione del nuovo Socio, previa richiesta scritta dell'interessato, è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda secondo *criteri non discriminatori* coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Al rigetto della domanda di ammissione, è possibile il ricorso l'Assemblea Generale Ordinaria che delibera in merito alla prima riunione.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio.

Art. 4 - I Soci hanno diritto a prendere parte alla vita della Associazione nei modi risultanti dal presente Statuto. Tutti i Soci dell'Associazione maggiori di età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione ed



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La quota associativa è intransmissibile. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto associativo, non sorge il diritto alla liquidazione della quota. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - E' espressamente esclusa ogni temporaneità del rapporto associativo. La qualità di Associato si perde per recesso, decesso od espulsione.

Il recesso dell'Associato può avvenire in ogni momento. La manifestazione della volontà di recedere deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dopo che sono decorsi 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta per i seguenti motivi:

- a) gravi e reiterate inosservanze delle norme o delle finalità statutarie o delle deliberazioni adottate, secondo le rispettive competenze, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- b) morosità nel versamento delle quote associative;
- c) comportamenti dell'Associato che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata ovvero il decoro ed il prestigio della Associazione.
- d) per gli associati diversi dalle persone fisiche: difetto sopravvenuto dei requisiti previsti dall'articolo 35 c.3 del Codice del terzo Settore.

Prima di provvedere all'espulsione, il Consiglio Direttivo contesta all'Associato i motivi che sono alla base del provvedimento, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali giustificazioni; l'associato può chiedere entro 10 giorni dalla contestazione nel consiglio direttivo, che il provvedimento di espulsione sia discusso e ratificato in assemblea.

I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta espulsione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea ordinaria. La qualità di Associato è personale e non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Ciascun Associato ha l'obbligo di versare la quota annua associativa nella misura annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il rinnovo della quota associativa va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno sociale.

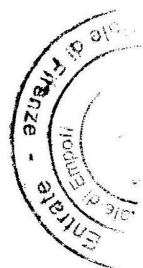
Art. 6 - Sono organi della Associazione:

- ♦ l'Assemblea dei Soci;
- ♦ il Consiglio Direttivo;
- ♦ il Presidente;
- ♦ l'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.



[Handwritten signature]



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ed è convocata a mezzo e-mail, posta, telex o altra analogo forma anche telematica purché legalmente riconosciuta da inviarsi al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 8 - L'Assemblea, composta da tutti i soci, è organo sovrano e delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, a) su deliberazione del Consiglio Direttivo; b) a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei soci ed entro trenta giorni dalla richiesta stessa. L'Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, fissata al trentuno dicembre di ogni anno, per deliberare sul bilancio annuale.

Sono di competenza indervabile dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione, la modifica e la abolizione dei regolamenti interni.
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sulla esclusione degli associati;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale avanzo patrimoniale, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche da apportare allo Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e delibera, in prima convocazione, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio con delega scritta. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci, compreso il presidente eletto direttamente dall'assemblea. Il numero di membri del Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento delle proprie finalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri (ridotto ad uno nel caso di

Consiglio Direttivo formato da soli due membri, senza alcuna formalità. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza dei componenti. In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed esercita in genere tutte le funzioni, salve quelle che non siano riservate espressamente all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) gestire l'Associazione;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio annuale;
- e) compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- f) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Tuttavia, per la stipulazione di contratti di compravendita di beni immobili e per l'assunzione di mutui con garanzia ipotecaria dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- g) formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) convocare l'Assemblea e pubblicizzare, mediante affissione presso la sede dell'Associazione e/o tramite trasmissione telematica e/o postale a tutti i soci, le deliberazioni assembleari, i bilanci e/o i rendiconti;
- i) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati, che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE

Art. 11 - La rappresentanza dell'Associazione spetta al suo Presidente. Egli prepara le relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, presiede e vigila sulle attività dell'Associazione, adotta i provvedimenti nei riguardi del personale dipendente e dei collaboratori.

In caso di assenza o di impossibilità il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal consigliere più anziano.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 12 - L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



Stato
di
Fratte
di
Fratte

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DEL PATRIMONIO

Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- dalle quote associative versate annualmente dai soci,
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici o privati;
- dai beni mobili ed immobili conferiti dai Soci o pervenuti per atti fra vivi o per causa di morte;
- da rendite patrimoniali;
- da entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- da proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote versate dai Soci non sono rimborsabili in nessun caso.

E espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DEI BILANCI

Art. 14 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.

Art. 16 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

VolONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 15 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

LIBRI

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Art. 18 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione stabilirà le modalità per la devoluzione del fondo comune e nominerà un Liquidatore che procederà alla liquidazione dell'attivo e al pagamento delle passività.

Nell'eventualità che, dopo aver soddisfatto tutte le passività, residui un avanzo patrimoniale, questo dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 19 - Per quanto qui non espressamente statuito o previsto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previste ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

PRESIDENTE
Jessica Martensson

SEGRETARIO

Paola Abati